



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Canone Rai: come non pagare l'addebito in bolletta

Autore: Elisa Tiberi | 17/09/2016



Il canone è stato addebitato in bolletta, nonostante non sia dovuto. Si può decurtare dall'importo della bolletta e pagare solo la componente luce.

In caso di **canone** addebitato illegittimamente in **bolletta**, può procedersi al pagamento della sola componente luce. Tuttavia è bene distinguere un caso dall'altro perché diversi possono essere i relativi passi da seguire. Analizziamo quindi alcune ipotesi particolari.

- **Hai una seconda casa con contratto luce non residenziale. Il canone ti è stato addebitato sia sul contratto luce della prima casa che su quello della seconda casa.**

Il canone addebitato su una bolletta ad uso non residenziale è illegittimo (o, utilizzando il termine tecnico, non imputabile), proprio perché non residenziale.

La legge infatti prevede l'addebito solo sull'**utenza elettrica** relativa all'abitazione di residenza. Anche l'Agenzia delle entrate **[1]** si è espressa chiaramente al riguardo affermando che la nuova modalità di pagamento del canone tv consiste nell' «addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche nei confronti dei titolari di utenza di fornitura di **energia elettrica** ad uso domestico residenziale.»

Tuttavia, molti sono stati gli errori nell'invio dei pagamenti in bolletta ed è quindi possibile che ci si ritrovi addebitato il canone anche in quelle utenze in cui non doveva essere inserito.

In questo caso, per l'utenza non residenziale, si può procedere direttamente al pagamento della sola componente luce, decurtando la parte relativa al canone.

In pratica, si dovrà redigere un nuovo bollettino da intestare alla società di energia elettrica in cui indicare il nuovo importo. Nello spazio dedicato alla causale sarà opportuno scrivere il numero (o codice) cliente oltre al numero della fattura per la quale si sta effettuando il pagamento.

Questo renderà più agevole per il gestore elettrico l'aggancio del pagamento effettuato al vostro contratto.

Se il pagamento avviene mediante **domiciliazione bancaria**, sarà opportuno recarsi quanto prima in banca al fine di bloccarlo o sospenderlo, per poi procedere con il pagamento del bollettino.

Potrà anche effettuarsi il pagamento mediante bonifico bancario indicando la medesima intestazione e causale.

Sia che si proceda con bollettino che con bonifico, il numero di conto corrente, ove non riportato in bolletta, potrà essere richiesto direttamente alla compagnia di energia elettrica chiamando il numero di assistenza cliente indicato in bolletta.

▪ **L'utenza di energia elettrica residenziale è intestata ad un parente che però non ha la residenza e non fa parte del nucleo familiare.**

Si pensi al caso di un figlio titolare dell'utenza elettrica, ma che fa parte di un altro **nucleo familiare** perché risiede con sua moglie la quale già paga il canone Rai sul contratto a sé intestato.

Qui, diversamente da prima, non basterà solamente decurtare l'importo e procedere al relativo pagamento. È fondamentale chiarire i rapporti tra le persone coinvolte ed inviare la comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Ormai è chiaro che il canone è dovuto solo una volta per nucleo familiare. Forse non tutti sanno però che il criterio per individuare il nucleo familiare è la verifica della **residenza**.

Tornando all'esempio fatto, il titolare dell'utenza che non abbia la residenza nell'abitazione cui quell'utenza si riferisce non dovrà pertanto versare il canone.

Tuttavia, prima della **scadenza** della bolletta, dovrà inviare una comunicazione all'Agenzia delle entrate con cui dichiarare che il canone non deve essere addebitato all'utenza elettrica a sé intestata in quanto è dovuto in altra utenza elettrica intestata ad altro componente della sua famiglia anagrafica; dovrà quindi indicare il codice fiscale di questi. Si tratta della **dichiarazione sostitutiva**

relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato.

Nel caso qui in discorso, dovrà compilarsi il quadro B. Sarà necessario compilare il quadro B una sola volta affinché il problema non si ripresenti in futuro.

Oltre ai metodi telematici di invio della dichiarazione, è possibile spedire la stessa in formato cartaceo, a mezzo raccomandata, senza busta ed allegando copia del documento del dichiarante. È importante che la spedizione sia fatta prima della scadenza della bolletta, altrimenti si corre il rischio di incorrere nell'evasione fiscale con le conseguenti sanzioni.

Una volta inviata la dichiarazione, può procedersi al pagamento della luce decurtando l'importo dovuto per il canone, mediante bollettino o bonifico bancario come su detto.

Non è finita qui. Infatti, i parenti che risiedono nell'abitazione cui si riferisce l'utenza elettrica intestata al familiare non convivente rimarrebbero scoperti.

Così, per chi non ha un'utenza elettrica ad uso residenziale intestata è previsto il pagamento del canone mediante modello F24.

Il pagamento deve essere dell'intero importo dovuto per il 2016 e cioè pari ad € 100,00, indicando il codice tributo TVRI (canone per rinnovo abbonamento tv) oppure TVNA (canone per nuovo abbonamento tv) a seconda dei casi e dovrà avvenire entro e non oltre il 31 ottobre 2016.

Note

[1] Agenzia delle entrate, risoluzione n. 53/E del 07 luglio 2016.